Direzione Regionale della Sicilia

Settore Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi, Imprese
Minori ed Enti non Commerciali
Ufficio Controlli

Data e Protocollo assegnati tramite NSD-PEC

**Agli UNEP della Sicilia**
**mezzo Pec**

**e, p.c.** **Agli Ordini degli Avvocati della Sicilia**
**mezzo Pec**

***OGGETTO: Convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero della Giustizia per l'accesso alle banche dati contenenti le informazioni utili ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c. da parte degli Ufficiali giudiziari – Accordo integrativo del 29 settembre 2023 – Art.9-bis – Indisponibilità temporanea del servizio - Indicazioni operative***

Com'è noto, l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia hanno sottoscritto la **Convenzione per l'accesso** alle banche dati contenenti le informazioni utili ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. **da parte degli ufficiali giudiziari**, come disposto dall'art. 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c.

**In data 29 settembre u.s. è stato sottoscritto l'Atto integrativo** dell'anzidetta Convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia (che si allega alla presente), sostituendo l'originario articolo 9 ed introducendo l'articolo 9-bis.

Il **nuovo articolo 9**[1] (*"Periodo transitorio"*) statuisce che "*Fermo restando quanto stabilito dall'art. 155-quinquies, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del c.p.c., gli uffici dell'Agenzia* ***a decorrere dal 1° ottobre*** *forniscono riscontri alle sole istanze, formulate ai sensi dell'art. 492bis c.p.c., di competenza degli Unep del circondario del tribunale di Avezzano e di Lanciano*".

Con l'**articolo 9-bis** ("*Indisponibilità temporanea del servizio*") si disciplinano le modalità di comunicazione e pubblicità, tra i firmatari della Convenzione, di eventuali malfunzionamenti tecnici.

Per effetto dell'atto integrativo e del nuovo articolo 9-bis, "*qualora l'Unep non riesca ad accedere al servizio, segnala il problema tecnico al Ministero, il quale, laddove accerti un malfunzionamento dell'applicativo messo a disposizione dell'Unep, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia (...)"* (comma 2). In tale evenienza, è data tempestiva pubblicità dei malfunzionamenti accertati (nonché del successivo ripristino dell'operatività del servizio) mediante pubblicazione nei siti internet delle parti (comma 3).

Infine, il successivo comma 4, espressamente statuisce che *"(...)* ***gli Uffici dell'Agenzia forniscono riscontri alle istanze*** *formulate ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.* ***relative ai periodi di malfunzionamento <u>comunicati e pubblicati</u>*** *ai sensi del presente articolo e fino all'avvenuto ripristino dell'operatività del servizio*" (comma 4).

Ciò posto, nello spirito di collaborazione che deve sottendere i rapporti tra amministrazioni, si evidenzia che a seguito delle novità introdotte, **questo Ufficio fornirà riscontro alle istanze ex art. 492-bis c.p.c. unicamente se corredate da verbale UNEP, attestante che "***(...)* ***le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati*** *(...)* ***non sono funzionanti"*****, adottato durante il periodo di malfunzionamento temporaneo <u>preventivamente comunicato al Ministero</u>**

[1] **Articolo 9 – come modificato dall'Atto Integrativo del 29 settembre 2023**

**della Giustizia** e **pubblicato nei rispettivi siti** delle parti contraenti la Convenzione.

Coerentemente, inoltre, con la procedura individuata dal summenzionato articolo 9-bis dell'Atto integrativo ("*qualora l'Unep non riesca ad accedere al servizio, segnala il problema tecnico al Ministero …")* **sarà cura di ciascun UNEP segnalare direttamente alla propria struttura di riferimento eventuali richieste di implementazioni per l'accesso diretto ad altri dati o informazioni contenute in Anagrafe Tributaria** che si rendessero necessarie per la trattazione delle istanze di accesso ex art. 492-bis c.p.c.

§

**Periodo transitorio**

In premessa all'Atto integrativo del 29 settembre u.s. si dà atto, tra l'altro, che "*come attestato dalla Direzione generale per i servizi informativi automatizzati è stato prorogato, prima al 15 settembre* [per la Sicilia, la proroga ha interessato unicamente gli UNEP di Caltagirone; Caltanissetta; Enna; Marsala; Palermo; NdR] *e poi al 30 settembre* [nessun UNEP della Sicilia risulta interessato da quest'ultima proroga, NdR*] il termine di attivazione del servizio (…)*".

Il nuovo articolo 9, a sua volta, prevede – come sopra citato – che "***gli uffici dell'Agenzia a decorrere dal 1° ottobre forniscono riscontri alle sole istanze (…) di competenza degli Unep del circondario del tribunale di Avezzano e di Lanciano***".

Cionondimeno, tenuto conto della fase transitoria e considerato che il nuovo articolo 9 univocamente statuisce una decorrenza dal 1° ottobre 2023 per escludere la trattazione delle istanze di competenza degli altri UNEP, a meno che non sia rispettato quanto previsto dal successivo articolo 9-bis, **questo Ufficio completerà la trattazione delle istanze di accesso ex art. 492-bis c.p.c. corredate da attestazioni rilasciate dagli Uffici giudiziari sino alla data del 30 settembre 2023, ancorché siano state emesse con attestazione c.d. "negativa" (indisponibilità del servizio di accesso diretto)**.

Eventuali attestazioni c.d. “negative (indisponibilità del servizio di accesso diretto per malfunzionamento temporaneo) rilasciate dall’Ufficiale giudiziario dopo il 1° ottobre 2023 potranno essere trattate da questo Ufficio solo se adottate in conformità alla disposizione di cui al summenzionato nuovo articolo 9-bis della Convenzione.

LA DIRETTRICE REGIONALE
Margherita Maria Calabrò

(*firmato digitalmente*)

ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI CONTENENTI LE INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE EX ART. 492 BIS C.P.C. DA PARTE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

L'Agenzia delle entrate (di seguito denominata "Agenzia"), con sede in Roma, Via Giorgione, 106 - Codice Fiscale 06363391001 - rappresentata dal Direttore, Ernesto Maria Ruffini

e

Il Ministero della Giustizia (di seguito denominato "Ministero" o congiuntamente all'Agenzia "le Parti"), con sede in Roma, via Arenula, 70 - Codice Fiscale 80184430587 - rappresentato dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio,

PREMESSO CHE

- le Parti, con la Convenzione del 22 giugno 2023, hanno disciplinato i rapporti al fine di regolare l'accesso da parte degli Ufficiali Giudiziari autorizzati ad acquisire, ex art. 492-bis del codice di procedura civile e per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio, tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di beni da sottoporre a esecuzione, accedendo per via telematica anche alle banche dati dell'Agenzia (di seguito, "*Convenzione*");
- l'articolo 13 della *Convenzione* prevede che "*Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove*

*disposizioni di legge o di provvedimenti di autorità di controllo, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative, tecniche e di sicurezza, e dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure.*";

- con nota prot. n. m dg.DDSC.18.08.2023.0004659 del 18 agosto 2023, il Ministero ha proposto di modificare la *Convenzione* quanto ai casi di fruizione dell'accesso indiretto, ex articolo 155 – quinquies, primo comma, disp. att. c.p.c.;
- ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della *Convenzione*, è stato prorogato, prima al 15 settembre 2023 e poi al 30 settembre 2023, il termine di attivazione del servizio per gli UNEP che, alla data fissata dall'articolo 8 della stessa *Convenzione*, non hanno ancora completato le procedure di iscrizione al SID e di configurazione dell'ambiente di sicurezza;
- come attestato dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati con nota del 25 settembre 2023, anche dopo il 1° ottobre 2023, la necessaria connessione agli applicativi informatici non sarà disponibile negli UNEP del circondario del Tribunale di AVEZZANO e di LANCIANO – attualmente destinati a chiusura – e, pertanto, per le istanze di competenza dei detti uffici occorre in via transitoria assicurare il ricorso agli strumenti vigenti prima dell'entrata in vigore della *Convenzione*.

Tutto ciò premesso, le Parti, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13 della *Convenzione*, apportano le seguenti modifiche ed integrazioni al testo della *Convenzione* indicate dal successivo articolo 2.

Articolo 1

Oggetto

1. Con il presente Atto integrativo, la *Convenzione* è integrata e modificata come indicato al successivo articolo 2.

Articolo 2

Integrazioni e modifiche alla *Convenzione*

1. L'articolo 9 è sostituto dal seguente:

*"Articolo 9*

*(Periodo transitorio)*

1. *Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 155-quinquies, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, gli uffici dell'Agenzia a decorrere dal 1° ottobre 2023 forniscono i riscontri alle sole istanze, formulate ai sensi dell'articolo 492-bis del c.p.c., di competenza degli UNEP del circondario del Tribunale di AVEZZANO e di LANCIANO"*

2. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente articolo 9 *bis*:

"*Articolo 9 bis*

*(Indisponibilità temporanea del servizio)*

*1. Qualora l'Agenzia, anche su segnalazione del Ministero, accerti un malfunzionamento tecnico che renda indisponibile il servizio, ne dà comunicazione al Ministero con le modalità di cui al successivo articolo 14.*

*2. Qualora l'UNEP non riesca ad accedere al servizio, segnala il problema tecnico al Ministero il quale, laddove accerti un malfunzionamento dell'applicativo messo a disposizione dell'UNEP, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 14.*

*3. Le Parti danno tempestiva pubblicità sui propri siti internet dei malfunzionamenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché dell'avvenuto ripristino dell'operatività del servizio.*

*4. Fermo restando quanto previsto all'art. 9 della presente Convenzione, gli uffici dell'Agenzia forniscono i riscontri alle istanze, formulate ai sensi dell'articolo 492-bis del c.p.c., relative ai periodi di malfunzionamento comunicati e pubblicati ai sensi del presente articolo e fino all'avvenuto ripristino dell'operatività del servizio.*

Articolo 3

Decorrenza

1. Il presente atto integrativo decorre dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 4

Rinvii

1. Per quanto non espressamente regolato nel presente atto integrativo, si rinvia a quanto disciplinato nella *Convenzione*.

| Agenzia delle Entrate | Ministero della Giustizia |
|---|---|
| (Ernesto Maria Ruffini) | (Carlo Nordio) |

*Accordo sottoscritto con firma digitale*

Ernesto
Maria
Ruffini
29.09.2023
16:47:01
GMT+00:00

CARLO
NORDIO
29.09.2023
15:01:54
GMT+00:00